



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE

DEI RIFIUTI

(art. 21 c. 2 D.lgs. 22/97)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 27.11.2000
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2002
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2006
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.2017

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	8
ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL COMUNE	9
ARTICOLO 6 - DIVIETI ED OBBLIGHI	10
ARTICOLO 7 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	12
ARTICOLO 8 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	12
ARTICOLO 9 – METODOLOGIA DI RACCOLTA DEL “PORTA A PORTA”.	14
ARTICOLO 10 – METODOLOGIA DI RACCOLTA DEL “BIDONCINO STRADALE”	16
ARTICOLO 11 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	18
ARTICOLO 12 - ECOCENTRO COMUNALE (ABROGATO)	22
ARTICOLO 13 - RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE	22
ARTICOLO 14 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE	23
ARTICOLO 15 -CESTINI PORTARIFIUTI	23
ARTICOLO 16 - RIFIUTI CIMITERIALI	24
ARTICOLO 17 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMATIVE	25
ARTICOLO 18 - MODIFICHE AL SISTEMA DI RACCOLTA	25
ARTICOLO 19 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	26
ARTICOLO 20 -BENI DUREVOLI	27
ARTICOLO 21 - RIFIUTI SANITARI	27
ARTICOLO 22 - VEICOLI A MOTORE	27
ARTICOLO 23 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE	28
ARTICOLO 24 - DIVIETO DI ABBANDONO	28
ARTICOLO 25 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E DI AREE PRIVATE	28
ARTICOLO 26 - PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE COMPRESSE QUELLE ADIBITE A MERCATO, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.	29
ARTICOLO 27 - SGOMBERO DELLA NEVE	29
ARTICOLO 28 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO	31
ARTICOLO 29 - SANZIONI	31
ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI	33

I. - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 21 c. 2 del Decreto Legislativo n. 22 del 15 febbraio 1997 e dell'art. 7 c. 1 lett. b) della Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 ed ha per oggetto:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta, e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Detto regolamento non si applica ai rifiuti elencati all'art. 8 del D.lgs. 22/97 e quindi in caso di:

- rifiuti radioattivi;
- rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave;
- carogne e seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- materiali esplosivi in disuso.

ARTICOLO 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

Nell'ambito della gestione, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, aria, suolo e per la fauna e flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Essa va disciplinata in tutte le sue componenti: conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento.

Le componenti suddette vanno infatti organizzate in modo separato per le seguenti frazioni:

rifiuti riciclabili, in particolare:

- carta e cartone provenienti da utenze domestiche, attività commerciali e produttive in genere;

- contenitori di vetro, lattine, banda stagnata, plastica;

rifiuti pericolosi a "diffusione urbana" come vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e rifiuti contenenti mercurio;

rifiuti ingombranti;

scarti verdi provenienti dalla manutenzione dei giardini pubblici, privati e cimiteri;

rifiuti di esumazione ed estumulazione - rifiuti sanitari;

rottami ferrosi;

beni durevoli;

inerti da demolizione;

accumulatori esausti;

pile e farmaci scaduti;

pneumatici usati;

oli e grassi vegetali e animali esausti;

legname;

scarti organici domestici e di attività commerciali (frazione umida);

rifiuti urbani indifferenziati (secco non riciclabile).

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

Ai sensi del decreto legislativo 22/97 e ai fini del presente regolamento si definiscono:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del decreto legislativo 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;

IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.6 c.1 lett.a) - D.lgs. 22/97, esclusi i residui della produzione;

SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B e cioè:

- deposito sul o nel suolo
- trattamento in ambiente terrestre

- iniezioni in profondità
- lagunaggio
- messa in discarica specialmente allestita
- scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- immersione compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- trattamento biologico non specificato altrove nell'allegato B che dia origine a composti o a miscugli
- trattamento chimico-fisico non specificato altrove nell'allegato B che dia origine a composto o a miscugli
- incenerimento a terra
- incenerimento in mare
- deposito permanente
- raggruppamento preliminare
- ricondizionamento preliminare
- deposito preliminare

RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C e cioè:

- utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- rigenerazione/recupero di solventi
- riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- riciclo/recupero di altre sostanze organiche
- rigenerazione degli acidi o delle basi
- recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- rigenerazione o altri impieghi degli oli
- spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni di cui sopra
- scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di cui sopra
- messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di cui sopra

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano rifiuti;

STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva per sottoporli a operazioni di recupero;

DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno

- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto per l'area;

MESSA IN SICUREZZA: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

COMBUSTIBILE DA RIFIUTI: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità.

Si definiscono ulteriormente:

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA: l'organizzazione della separazione, a monte, di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire e a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti.

TRASPORTO: operazione di movimentazione del rifiuto dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.

CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

A. RIFIUTI URBANI:

- 1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) rifiuti provenienti dalla spazzatura delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

B. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

In attesa dell'emanazione del Provvedimento di cui all'art. 18 - secondo comma - punto d) del D.lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:

1) i rifiuti delle ditte provenienti da locali diversi da quelli adibiti ai cicli di produzione, tali locali sono:

* mense, servizi igienici, uffici, negozi, bar, ristoranti, alberghi;

2) accessori per l'informatica.

Questi rifiuti assimilati agli urbani rientrano nel regime di privativa comunale.

I rifiuti provenienti dai cicli produttivi di lavorazione artigianale, industriale ed agricola sono esclusi dal servizio pubblico. L'utente, in questo caso, dovrà convenzionarsi con una ditta autorizzata alla raccolta di questa tipologia di rifiuti.

Con successivi provvedimenti specifici sarà cura dell'Amministrazione istituire un servizio di raccolta provvisorio per rifiuti speciali provenienti dalle attività produttive.

C. RIFIUTI SPECIALI:

- 1) rifiuti da attività agricole ed agroindustriali;
- 2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- 3) rifiuti da lavorazioni industriali;
- 4) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 5) rifiuti da attività commerciali;
- 6) rifiuti da attività di servizio;

- 7) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 9) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 10) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

D. **RIFIUTI PERICOLOSI**: rifiuti non domestici precisati nell'elenco dell'allegato D sulla base degli allegati G, H, I di cui al Dlgs. 22/97 in particolare vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio.

E. **BENI DUREVOLI**: sono apparecchiature per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa; in fase di prima applicazione tali rifiuti sono:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer;
- monitor;
- piccoli elettrodomestici;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

Si definisce inoltre:

1. **FRAZIONE UMIDA**: materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
2. **FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE**: materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
3. **FRAZIONE SECCA RICICLABILE**: rifiuti che per le loro caratteristiche qualitative e per le condizioni di mercato siano suscettibili di recupero.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000, art. 113 così come modificato dall'art. 35 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002).

E' inoltre di competenza del Comune:

- l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati;
- la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;

- fornire alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani.

Per ragioni di opportunità tecnica ed economica la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

ARTICOLO 6 - DIVIETI ED OBBLIGHI

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato dei rifiuti sulle aree sia pubbliche che private, ad eccezione del deposito nei relativi contenitori predisposti nelle isole ecologiche e in corrispondenza delle singole abitazioni o degli insediamenti produttivi, da parte degli utenti serviti.

Nel caso l'utente trovasse un contenitore pubblico già pieno è tenuto a trattenere il rifiuto presso di sé o a depositarlo nel contenitore adatto più vicino, ed a segnalare il fatto all'Ufficio Ecologia-Ambiente del Comune, qualora l'anomalia fosse continuativa.

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento; in particolare essi sono obbligati a conferire i rifiuti separatamente negli appositi contenitori in relazione alla loro natura e precisamente:

- dovranno provvedere a separare la frazione umida dalla frazione secca non riciclabile;
- per i rimanenti tipi di rifiuto (carta, plastica, vetro, lattine, farmaci, pile ecc..) dovranno essere utilizzati i raccoglitori sistemati nelle "isole ecologiche" e nell'Ecocentro comunale;
- si rimanda la spiegazione delle modalità di separazione e conferimento agli articoli successivi.

Gli utenti dovranno inoltre tenere presente che è severamente vietato, pena il mancato servizio e le relative sanzioni previste:

- esporre i propri contenitori sulla pubblica via fuori dai giorni e dalle ore precisate negli orari del servizio di raccolta;
- l'uso improprio dei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti (è vietato provocare rotture o imbrattamenti degli stessi);
- abbandonare rifiuti soggetti alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, lattine, pile, farmaci, T/F e altri) al di fuori degli specifici contenitori, nonché introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato;
- il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti che non siano stati precedentemente sminuzzati;
- il conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare i contenitori;
- introdurre materiali che possono causare danni ai mezzi adibiti alla raccolta;

- smaltire frazioni recuperabili o riciclabili (carta, plastica, vetro ecc...) tramite il servizio di raccolta delle frazioni secca e/o umida; è fatto inoltre divieto di servirsi, per il conferimento della frazione secca e umida, di sacchetti diversi da quanto stabilito agli artt. successivi;
- immettere rifiuti pericolosi e comunque non assimilati nei contenitori per la raccolta del rifiuto urbano;
- lo smaltimento dei rifiuti secondo forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dal presente Regolamento, ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
- il conferimento dei rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Relativamente al bidoncino (per il rifiuto secco non riciclabile) consegnato in comodato d'uso, di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato dalla strada entro lo stesso giorno della raccolta. L'eventuale rifiuto depositato fuori dal bidoncino personale, verrà rimesso nel contenitore svuotato, per essere nuovamente vuotato e quindi conteggiato due volte.

Per quanto riguarda il rifiuto umido, esso deve essere contenuto in appositi sacchetti, di cui ai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento, prima di essere depositato all'interno del relativo contenitore.

Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi.

Il Comune organizza la vigilanza per il rispetto di quanto riportato ai punti precedenti, applicando sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento e dalla vigente normativa sui rifiuti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata violazione il Sindaco, o il Responsabile del Servizio, con ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone ai soggetti responsabili la pulizia e l'eventuale bonifica dei luoghi interessati dai rifiuti con il relativo smaltimento degli stessi, prevedendo inoltre che le spese per dette azioni siano a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui non sia noto il soggetto responsabile della violazione, il Comune provvede d'ufficio agli interventi di pulizia, eventuale bonifica e smaltimento dei rifiuti ed ha la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile per i costi sostenuti.

Il Sindaco può emanare provvedimenti ordinatori che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di inadempienza.

ARTICOLO 7 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Ai sensi del D.lgs. n. 22/97, art. 13, comma 1 e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze, che devono anche indicare le specifiche norme a cui si intende derogare, sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ARTICOLO 8 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI: sono costituiti dai rifiuti elencati all'art. 4 punto B del presente Regolamento.

Ai fini del conferimento al pubblico servizio i rifiuti assimilati vengono suddivisi in:

- FRAZIONE ORGANICA
- FRAZIONE SECCA RECUPERABILE
- FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE

Il servizio alle imprese è offerto anche per la parte differenziabile (carta, vetro, lattine, banda stagnata) con adesione facoltativa.

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIREZIONALI, COMMERCIALI E SERVIZI

Sono assimilati ai rifiuti urbani senza ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- scuole e loro pertinenze.

Sono assimilati agli urbani, salvo preventivo riscontro dei requisiti di qualità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

1. attività ricettivo - alberghiere, mense e ristorazione in genere;

2. studi professionali, servizi direzionali privati e attività simili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende;
3. attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
4. pubblici esercizi.

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' SANITARIA (art. 2 c.1 lett.g) del D.M.A. n. 219 del 26.06.2000)

Sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari qualora non siano rifiuti sanitari pericolosi:

1. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
4. la spazzatura;
5. i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
6. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito della struttura sanitaria;
7. i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
8. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. e) del D.M.A. n. 219 del 26.06.00, a condizione che sia in esercizio nell'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art. 23 del D.lgs. 05.02.1997 n. 22, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'art. 45 c. 3 del D.lgs. 05.02.1997 n. 22.

All'eventuale esclusione dei rifiuti dall'assimilazione ai rifiuti urbani deve corrispondere la cancellazione dai ruoli della tassa/tariffa RSU delle relative superfici di formazione, mantenendo il costante controllo per verificare il corretto smaltimento di tali rifiuti.

II - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La modalità di conferimento dei rifiuti deve essere tale da responsabilizzare l'utente, sia per quanto concerne il metodo ma soprattutto per quanto riguarda il merito del servizio offerto, così da rendergli evidente la convenienza della minor produzione di rifiuti attraverso un'azione combinata di acquisti intelligenti e di riciclaggio degli scarti in casa o nelle strutture pubbliche per ogni tipologia di materiale.

ARTICOLO 9 – METODOLOGIA DI RACCOLTA DEL “PORTA A PORTA”.

Ai rifiuti domestici non ingombranti e a quelli assimilati agli urbani così come definiti nel precedente art.4 si applicano le seguenti disposizioni:

CONFERIMENTO

Nella maggior parte del territorio comunale, la raccolta dei rifiuti domestici non ingombranti e di quelli assimilati agli urbani è organizzata secondo il sistema “porta a porta”; gli utenti devono conferire le frazioni “secca” ed “umida” separatamente.

A. La frazione “umida” dei rifiuti organici domestici o assimilati è costituita da:

- scarti di cucina
- avanzi di cibo
- scarti di frutta e di ortaggi
- salviette di carta
- pane
- filtri di tè
- fondi di caffè
- gusci di uova
- fiori recisi
- ecc...

Le utenze devono collocare la frazione umida in un secchiello da l. 20, preso in consegna dalle stesse. Detto secchiello va posto sulla pubblica strada la sera antecedente il previsto giorno per la raccolta e ritirato entro il giorno stesso dello svuotamento.

Al fine di poter applicare la futura e istituenda tariffa, secondo la quantità di rifiuto conferita, la frazione umida deve essere preventivamente collocata in sacchetti specifici, predisposti dal Comune, in vendita presso i negozi convenzionati.

Il rifiuto umido conferito in sacchetti diversi da quelli di cui al punto precedente, non sarà raccolto.

L'uso del sacchetto da acquistare presso i negozi convenzionati è reso obbligatorio anche nel caso della metodologia descritta al successivo articolo 10.

Alle grandi utenze produttive di rifiuto umido, quali ristoranti, supermercati, fiorerie, ecc., verrà consegnato un bidoncino personalizzato da l. 120/240 per il conferimento della frazione umida, all'occorrenza, anche in numero superiore ad uno.

B. La frazione “secca” non riciclabile è costituita dai rifiuti che non possono essere recuperati né riciclati, come:

- contenitori per latte (tetrapack)
- contenitori per succhi di frutta (tetrapack)
- carta plastificata
- calze di nylon
- vaschette in PVC o polistirolo
- pannolini
- cocci di ceramica
- materiali accoppiati
- ecc..

In particolare, per quanto riguarda la raccolta dei pannolini usati, saranno collocati presso l'Ecocentro comunale dei contenitori adatti allo scopo, a cui i cittadini potranno accedere, negli orari di apertura, in modo tale da evitare permanenze lunghe del rifiuto maleodorante nelle "pattumiere" domestiche.

Il rifiuto secco non riciclabile dovrà essere conferito in sacchetti di plastica generici, collocati all'interno del bidoncino da l. 120, munito di chip di riconoscimento che è stato consegnato ad ogni utente in comodato d'uso gratuito.

Relativamente alle strutture da utilizzare per il conferimento dei rifiuti (bidoncino da lt. 120/240 munito di chip e secchiello trasparente da lt. 20), è fatto obbligo ad ogni utenza (residente o domiciliata) di ritirare questi contenitori presso l'Ufficio Ecologia del Comune; in caso di emigrazione le utenze sono altresì obbligate alla restituzione del bidoncino da lt. 120/240 munito di chip, pena l'addebito di € 36,15 (in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 19.03.02).

L'utente dovrà custodire all'interno della proprietà il contenitore consegnato, salvo i casi di accertata impossibilità fisica, nonché a conservarlo in buono stato di manutenzione e pulizia.

Nei giorni di raccolta prefissati dovrà posizionarlo nella pubblica strada, lungo il percorso stabilito, in modo da facilitare gli svuotamenti al gestore del servizio.

Ogni svuotamento, sia con struttura piena che vuota, verrà addebitato all'utente in conformità ai costi stabiliti.

Alle utenze produttive verrà consegnato il bidoncino di cui sopra, oppure di capacità superiore, previ accordi con l'Ufficio Ecologia-Ambiente del Comune.

Per tutelare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei materiali nel contenitore.

RACCOLTA

Nei limiti viabilistici, il servizio ha l'obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfare le necessità di smaltimento corretto dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati al minor costo possibile.

Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale.

Il servizio di raccolta viene svolto con frequenza settimanale per la frazione “secca” mentre per la frazione “umida” sarà effettuato un servizio di raccolta bisettimanale, salvo le zone in cui sono previste altre modalità di raccolta.

Gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati con il gestore in relazione alle modalità di svolgimento del servizio stesso.

Il servizio sarà svolto sempre seguendo lo stesso percorso ed allo stesso orario onde assicurarne la regolarità.

La raccolta sarà svolta con idonei mezzi dotati di appositi dispositivi atti ad evitare inconvenienti igienico-sanitari (polveri, odori, dispersione ecc..).

TRASPORTO

Il trasporto del rifiuto RSU secco/umido deve avvenire con mezzi idonei ad impedire eventuali perdite e/o fuoriuscite.

Il mezzo di raccolta, prima del conferimento in discarica o in altro impianto dei rifiuti, dovrà essere pesato.

ARTICOLO 10 – METODOLOGIA DI RACCOLTA DEL “BIDONCINO STRADALE”

In alternativa al metodo esposto al precedente articolo 9, per esigenze di servizio, potranno essere applicate le seguenti disposizioni per porzioni limitate di territorio comunale:

CONFERIMENTO

La raccolta dei rifiuti domestici non ingombranti e di quelli assimilati agli urbani è organizzata secondo il sistema del “bidoncino stradale con chiave”; gli utenti devono conferire le frazioni “secca” ed “umida” separatamente.

A. La frazione “umida” dei rifiuti organici domestici o assimilati è costituita da:

- scarti di cucina
- avanzi di cibo
- scarti di frutta e di ortaggi
- salviette di carta
- pane
- filtri di tè
- fondi di caffè

- gusci di uova
- fiori recisi
- ecc...

Le utenze devono conferire la frazione umida in bidoncini di colore marrone, muniti di chiave, da lt. 120/240, collocati sulle strade pubbliche.

Al fine di poter applicare la futura e istituenda tariffa, secondo la quantità di rifiuto conferita, la frazione umida deve essere preventivamente collocata in sacchetti specifici, predisposti dal Comune, in vendita presso i negozi convenzionati.

Il rifiuto umido consegnato in sacchetti diversi da quelli di cui al punto precedente, sarà soggetto a controlli per stabilire il responsabile dell'errato conferimento.

B. La frazione "secca" non riciclabile è costituita dai rifiuti che non possono essere recuperati né riciclati, come:

- contenitori per latte (tetrapack)
- contenitori per succhi di frutta (tetrapack)
- carta plastificata
- calze di nylon
- vaschette in PVC o polistirolo
- pannolini
- cocci di ceramica
- materiali accoppiati
- ecc..

La frazione secca non riciclabile deve essere conferita in bidoncini di colore verde, muniti di chiave, da lt. 120/240, collocati sulle strade pubbliche.

Anche in questo caso, il rifiuto secco dovrà essere preventivamente introdotto in sacchetti in PE di colore giallo e trasparenti, predisposti dal Comune, in vendita presso i negozi convenzionati, allo scopo di poter applicare l'istituenda tariffa.

Relativamente all'utilizzo delle strutture collocate sulle strade pubbliche, è fatto obbligo ad ogni utenza (residente o domiciliata) di ritirare le apposite chiavi per l'apertura/chiusura di dette strutture presso l'Ufficio Ecologia del Comune; in caso di emigrazione le utenze sono altresì obbligate alla restituzione delle chiavi in argomento.

RACCOLTA

Il servizio di raccolta viene svolto con frequenza settimanale per la frazione "secca" mentre per la frazione "umida" sarà effettuato un servizio di raccolta bisettimanale.

Per quanto non disciplinato al presente articolo si rimanda al precitato articolo 9 di questo regolamento.

ARTICOLO 11 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il servizio di raccolta differenziata è parte integrante del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ed è obbligatoriamente gestito dal Comune attraverso una delle forme consentite dall'art. 113 del D.lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 35 della L. 448/2001 (Finanziaria 2002).

Detto servizio è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati rischi di inquinamento dell'aria e del suolo;
- devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi delle attività produttive, nonché gli stili di vita dei privati cittadini tendenti a limitare e ridurre la produzione dei rifiuti.

Premesso che è assolutamente vietato l'uso delle strutture pubbliche da parte di utenti non residenti o non dimoranti nel territorio comunale e l'uso da parte delle imprese dei contenitori destinati alle famiglie:

Gli utenti sono obbligati a conferire in maniera differenziata anche i seguenti rifiuti:

- carta
- vetro
- plastica
- lattine e banda stagnata
- imballaggi (cartone ecc..)
- rifiuti ingombranti
- rifiuti pericolosi (T e F, pile, farmaci, batterie esauste..)
- rifiuto verde proveniente dallo sfalcio delle aree pubbliche, private e residui verdi cimiteriali
- rottami e scarti ferrosi
- inerti da demolizione
- legname
- beni durevoli
- oli e grassi vegetali e minerali esausti

CARTA

La raccolta della carta avviene mediante conferimento all'Ecocentro e con l'utilizzo di appositi contenitori (campane gialle) dislocati sul territorio comunale. Gli utenti dovranno conferire la carta di giornali, riviste, contenitori per alimenti, moduli, scatole ecc...

E' fatto divieto di introdurre carte oleate, sporche o accoppiate ad altri materiali come spirali e buste di plastica e nastro adesivo.

E' inoltre fatto divieto depositare materiali all'esterno dei contenitori.

I contenitori dovranno essere svuotati all'occorrenza; la frequenza del servizio sarà, sarà in prima approssimazione, settimanale. Per alcune stazioni considerate "periferiche" potrà essere prevista una frequenza di svuotamento inferiore, esempio ogni due settimane, sufficiente in ogni caso a garantire l'utilizzo funzionale del contenitore stesso.

Il servizio di svuotamento sarà svolto con mezzi attrezzati e da personale specializzato, il quale avrà cura di provvedere al lavaggio e disinfezione periodica dei contenitori stessi.

Dovranno essere applicati adesivi sulla superficie esterna dei contenitori indicanti le modalità di conferimento e i divieti da osservare.

VETRO

La raccolta del vetro avviene mediante il conferimento all'Ecocentro e con l'utilizzo di appositi contenitori (campane verdi) dislocati sul territorio comunale. Gli utenti potranno conferire le bottiglie di vetro in dette campane stradali, mentre il vetro in lastre andrà collocato negli appositi contenitori sistemati presso l'Ecocentro.

Le bottiglie sporche di sostanze oleose, grasse o comunque putrescibili devono essere preventivamente risciaquate prima del loro conferimento.

Non dovranno essere introdotti oggetti in ceramica come piatti e tazze e oggetti in plastica come ad esempio sacchetti.

E' inoltre fatto divieto depositare materiali all'esterno dei contenitori.

La frequenza del servizio sarà quindicinale, ma i contenitori dovranno essere svuotati all'occorrenza;

Il servizio di svuotamento sarà svolto con mezzi attrezzati e da personale specializzato, il quale avrà cura di provvedere al lavaggio e disinfezione periodica dei contenitori stessi.

Dovranno essere applicati adesivi sulla superficie esterna dei contenitori indicanti le modalità di conferimento e i divieti da osservare.

PLASTICA

La raccolta della plastica avviene mediante il conferimento all'Ecocentro e con l'utilizzo di appositi contenitori (cassonetti azzurri) dislocati sul territorio comunale. Gli utenti potranno conferire in essi le bottiglie in plastica per liquidi non etichettati T e/o F come bottiglie di acqua, bibite, shampoo, flaconi per detergenti.....

Le bottiglie, prima di essere depositate nelle campane, devono essere pressate o piegate in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

E' fatto divieto depositare materiali all'esterno dei contenitori.

La frequenza del servizio sarà settimanale, ma i contenitori dovranno essere svuotati all'occorrenza. Per alcune stazioni considerate "periferiche" potrà essere prevista una frequenza di svuotamento inferiore, esempio ogni due settimane, sufficiente in ogni caso a garantire l'utilizzo funzionale del contenitore stesso.

Il servizio di svuotamento sarà svolto con mezzi attrezzati e da personale specializzato, il quale avrà cura di provvedere al lavaggio e disinfezione periodica dei contenitori stessi.

Dovranno essere applicati adesivi sulla superficie esterna dei contenitori indicanti le modalità di conferimento e i divieti da osservare.

LATTINE

La raccolta delle lattine avviene mediante il conferimento all'Ecocentro e con l'utilizzo di appositi contenitori (campane verdi – le stesse del vetro) dislocati sul territorio comunale. Gli utenti potranno conferire lattine in alluminio e contenitori in metallo per alimenti (tonno, pelati ecc..).

Detti rifiuti, prima di essere depositati nelle campane devono essere pressati o piegati, quando possibile, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. I materiali sporchi di sostanze oleose, grasse o comunque putrescibili devono essere preventivamente risciacquati.

E' inoltre fatto divieto depositare materiali all'esterno dei contenitori.

La frequenza del servizio sarà quindicinale, ma i contenitori dovranno essere svuotati all'occorrenza.

Il servizio di svuotamento sarà svolto con mezzi attrezzati e da personale specializzato, il quale avrà cura di provvedere al lavaggio e disinfezione periodica dei contenitori stessi.

Dovranno essere applicati adesivi sulla superficie esterna dei contenitori indicanti le modalità di conferimento e i divieti da osservare.

La localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata è disposta dall'Ufficio Ecologia-Ambiente del Comune.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione; l'operazione è di esclusiva competenza del gestore del servizio o del personale del Comune.

IMBALLAGGI DI CARTONE

Gli scatoloni in cartone e gli imballi cartacei provenienti da utenze private potranno essere conferiti presso l'Ecocentro negli orari di apertura dello stesso.

All'atto del conferimento essi dovranno essere opportunamente pressati, rotti o comunque ridotti di volume per facilitare la sistemazione dell'apposito contenitore.

Le utenze commerciali, direzionali e produttive potranno conferire gli imballaggi al servizio di raccolta di rifiuti assimilati agli urbani in relazione a quanto previsto al precedente art. 4.

RIFIUTI INGOMBRANTI

I RIFIUTI INGOMBRANTI sono costituiti da beni di consumo quali oggetti di consumo ad uso domestico, d'arredamento, che per dimensione e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti presso l'Ecocentro comunale di Via Ponte di Costozza di cui al punto successivo.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune favorisce il compostaggio domestico della frazione "umida" dei rifiuti urbani domestici.

Detta tecnica può essere adottata da ogni utente interessato al compostaggio domestico solo ed esclusivamente per la frazione "umida" dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare, utilizzando il compost ottenuto sul proprio orto, giardino, fioriere ecc..

Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc...) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini con emissioni di odori nocivi.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione "umida" dei rifiuti che possano arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione (es. uso dei trituratori domestici dichiarati pratica non consentita dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e dall'art. 13 del D.lgs. 258 del 18.08.2000).

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio gli utenti dovranno avere cura di:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.

ARTICOLO 12 - ECOCENTRO COMUNALE (ABROGATO)

ARTICOLO 13 - RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DI AREE PUBBLICHE

Il servizio di raccolta e trasporto rifiuti provenienti da aree pubbliche è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico entro il perimetro comunale.

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, vengono spazzati, raccolti e conferiti preliminarmente presso l'Ecocentro comunale.

La pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare i detriti, foglie, rifiuti, polvere, rottami e simili.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti i fori delle caditoie stradali.

ARTICOLO 14 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, e dei viali ricadenti nel territorio comunale viene effettuata, all'occorrenza, su richiesta del Comune.

Detto servizio deve comunque essere eseguito, in relazione a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti, nell'ambito delle 70 ore di spazzamento previste nel contratto stipulato con il gestore del servizio.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterne per l'acqua, di contenitori per disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori o di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionante svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

ARTICOLO 15 -CESTINI PORTARIFIUTI

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, manutenzione e sostituzione dei cestini stradali per rifiuti.

I cestini stradali sono svuotati dagli operatori ecologici del Comune con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 16 - RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. e) ed f) del D.M.A. n. 219 del 26.06.2000 si definiscono:

A: RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione

assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es: maniglie);

avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

resti metallici di casse (ad es: zinco e piombo).

B: RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI:

materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;

altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Si definiscono inoltre:

C: RIFIUTI DERIVANTI DALLA PULIZIA E ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO (dell'area cimiteriale):

vetro, carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini ecc.

Le modalità di esumazione ed estumulazione, la gestione delle parti anatomiche riconoscibili costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 così come recepito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 13.06.1996.

I rifiuti di cui alla lettera A devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

Essi vanno raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati in impianti di incenerimento autorizzati o in discarica autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

I resti metallici di casse, quali zinco, ottone e piombo, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui alla lettera A deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

I rifiuti di cui alla lettera B p.1 debbono considerarsi rifiuti inerti.

Per i rimanenti rifiuti di cui alla lettera B p.2 saranno favorite il più possibile le operazioni di recupero.

I rifiuti di cui alla lettera C devono essere conferiti in cestini sistemati nell'area all'interno ed esterno del cimitero. Essi vengono smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

ARTICOLO 17 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMATIVE

Sarà cura del Comune effettuare opportune campagne di sensibilizzazione e di informazione allo scopo di incentivare la collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale provvederà a distribuire un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari rifiuti, sulle frequenze delle raccolte domiciliari, sulla tipologia dei contenitori presenti nelle "isole ecologiche" e all'Ecocentro comunale.

Periodicamente verrà data ampia pubblicità, a mezzo di manifesti ed organi di informazione dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, con particolare attenzione rivolta alla raccolta differenziata.

ARTICOLO 18 - MODIFICHE AL SISTEMA DI RACCOLTA

Attraverso opportuni provvedimenti verranno di volta in volta comunicate le evoluzioni del sistema di raccolta (introduzione di nuove raccolte o di nuove metodiche o di nuove modalità di gestione).

In detti provvedimenti saranno indicati in modo preciso i necessari comportamenti che gli utenti dovranno assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

ARTICOLO 19 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

E' ammessa e auspicata la collaborazione con le associazioni del volontariato che operino senza fini di lucro.

Queste potranno procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa comunicazione e successiva stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

E' vietato conferire rifiuti, ancorché recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

Le associazioni dovranno impegnarsi a fornire periodicamente i risultati delle raccolte effettuate; per l'espletamento di detto servizio l'Amministrazione Comunale potrà corrispondere ad esse dei contributi.

III- CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

ARTICOLO 20 -BENI DUREVOLI

I beni durevoli di uso domestico, come definiti al precedente art. 4, che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti presso l'Ecocentro comunale, previo pagamento del puro costo di smaltimento.

In fase di prima applicazione i beni durevoli sottoposti a dette disposizioni sono:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- monitor;
- piccoli elettrodomestici;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

ARTICOLO 21 - RIFIUTI SANITARI

Oltre a quanto disciplinato al precedente art. 8 i produttori di rifiuti sanitari devono sottostare alle disposizioni contenute nell'art. 45 del D.lgs. n. 22/1997 e nel D.M.A. n. 219 del 26.06.2000 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari".

ARTICOLO 22 - VEICOLI A MOTORE

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla loro demolizione deve consegnarli ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

I centri di raccolta rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso l'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA), come previsto anche dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 22.10.99 n. 460.

IV - ALTRE NORME DI PULIZIA

ARTICOLO 23 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE

In occasione di rinvenimenti di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico abusivamente da ignoti, il Comune procede all'asporto dei rifiuti stessi non prima di avere eseguito un accertamento sulla qualità dei rifiuti. Il loro smaltimento avverrà in relazione alle caratteristiche così determinate.

ARTICOLO 24 - DIVIETO DI ABBANDONO

Oltre a quanto disposto al precedente art. 6, sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Chiunque violi tali divieti, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal presente Regolamento, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

Il Sindaco, o il Responsabile di Servizio, dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, salva l'applicazione della sanzione prevista per tale violazione.

ARTICOLO 25 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E DI AREE PRIVATE

I proprietari di aree scoperte di pertinenza di fabbricati, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono predisporre opere idonee (recinzioni, canali di scolo ecc...) ad evitare l'inquinamento e impaludamento dei terreni, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

L'obbligo in parola comprende anche le operazioni di sfalcio dell'erba per evitare l'insediamento e la proliferazione di animali dannosi es: topi, zanzare ecc..

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati per il ripristino dei luoghi e, in caso di mancato adempimento, l'intervento verrà eseguito dal Comune con rivalsa a carico dei responsabili dell'inquinamento.

ARTICOLO 26 - PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE COMPRESSE QUELLE ADIBITE A MERCATO, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

I titolari di licenze di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli presso l'Ecocentro comunale all'occorrenza.

I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

Per le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park o da nomadi, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento e gli utenti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle eventualmente emanate con apposita ordinanza.

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività di ristrutturazione, rifacimento, costruzione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

ARTICOLO 27 - SGOMBERO DELLA NEVE

In caso di nevicate il Comune provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale direttamente o avvalendosi di Ditta specializzata.

In particolare si provvederà:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali e carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- spargimento di cloruri, sabbia e ghiaino o di altre miscele specifiche per dissolvere neve o ghiaccio.

Gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via devono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; inoltre, essi devono verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di necessità essi devono intervenire per rimuovere le cause, previa recinzione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.

V - CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 28 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli organi di Polizia Municipale, dal personale incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale, dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché da altri organi preposti (U.L.S.S., A.R.P.A.V., Provincia, ecc..).

ARTICOLO 29 - SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, se il fatto non costituisce reato, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 applicando le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e determinando così il pagamento in misura ridotta di € 100,00.

Gli adeguamenti legislativi operano di diritto senza bisogno di apposita modifica.

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, in sede di emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, la sanzione pecuniaria dovrà essere maggiorata del 30% rispetto all'importo stabilito dal presente Regolamento, ma non dovrà superare l'importo di €1.000,00, indicato come massimo **previsto**.

Quando il fatto, costituente l'illecito, abbia arrecato danni a terzi o al Comune, il pagamento in misura ridotta non è ammesso e gli accertatori dovranno redigere un apposito rapporto al Sindaco ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino dei luoghi o cose o la rimozione delle stesse e dispone, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 50 del D.lgs. 267/2000, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Ai sensi dell'art. 107 del suddetto D.lgs. 267/2000, provvederà il Responsabile di Servizio ad emanare i suddetti provvedimenti.

Chi non ottempera ai provvedimenti comunali, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, determinando così il pagamento in misura ridotta di € 400,00.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento da parte del personale autorizzato per la gestione dell'Ecocentro Comunale di cui all'art. 12 del presente Regolamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 1.000,00, determinando così il pagamento in misura ridotta di € 250,00, fatti salvi eventuali provvedimenti ordinatori.

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare di cose utilizzate per commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le stesse appartengano alla persona responsabile dell'infrazione. Per i tempi e le modalità da seguire in caso di sequestro, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria, nonché le norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571 per il sequestro amministrativo.

VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.